

FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI

MENOTTI BASSANI - ONLUS

Laveno Mombello

S T A T U T O

PREMESSE

Con disposizione testamentaria 13 novembre 1869, il Sacerdote Leopoldo Perabò De Colombani fondava l'Opera Pia Perabò allo scopo di istruire i paesani di Cerro (oggi frazione del comune di Laveno Mombello) e dei comuni limitrofi per la messa a coltura dei terreni incolti. La sede era in Cerro Lago Maggiore.

L'Istituzione venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto 20 aprile 1884 e con la riforma statutaria approvata con R.D. 10 ottobre 1885 assunse la denominazione di Istituto Pio Perabò.

Il 10 giugno 1906 con Decreto Reale venne approvato il nuovo Statuto dell'Opera Pia (composto da n. 13 articoli).

Nel volgere dei vari decenni la popolazione dei comuni ai quali l'Ente si riferiva (Laveno, Mombello, Cerro, Leggiuno) si trasformava da agricola in operaia per la quasi totalità in conseguenza dello sviluppo industriale.

La possibilità di perseguire i fini statutarî si era poi ridotta al minimo per le vicende monetarie.

L'industrializzazione della zona poneva nuovi problemi assistenziali, tra i quali, quello maggiormente sentito, il ricovero per inabili e anziani.

A seguito di ciò si rendeva necessario procedere alla revisione dello Statuto originario dell'Ente, sia per quanto riguarda gli scopi, sia per quanto riguarda la denominazione.

Nel 1943 il Palazzo Perabò venne adibito al ricovero degli anziani.

In data 25 novembre 1958 con Decreto del Presidente della Repubblica venne approvato un nuovo Statuto (composto da n. 26 articoli) con il quale l'Opera Pia Perabò aggiunse alle proprie finalità l'assistenza ai vecchi ed ai poveri di ambo i sessi assumendo la denominazione di "Casa di Riposo Perabò - Opera Pia".

Nell'anno 1960 assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia l'Avv. Franco Bassani.

A seguito di donazioni private si inizia la costruzione dei nuovi edifici della Casa di Riposo Perabò - Opera Pia in località Brianza di Laveno e precisamente i Padiglioni denominati "A" e "B".

Nel luglio 1966 la Casa di Riposo Perabò lascia il Palazzo Perabò di Cerro e si trasferisce nella nuova sede in Laveno Mombello.

Oltre agli immobili suddetti costruiti, l'Ente viene a disporre di una casa per abitazione Custode, di una casa denominata "Villa Elisa" per abitazione Suore e di circa mq. 35.000 di terreno adibito a parco e giardino, il tutto acquisito grazie a donazioni private.

L'Istituzione con Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966 assume la denominazione di "Casa di Riposo Perabò Bassani Menotti - Opera Pia".

Nel 1972 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 15 aprile, il Palazzo Perabò di Cerro e relativo terreno annesso viene ceduto all'Amministrazione Comunale di Laveno Mombello, la quale lo destina a Museo della Terraglia.

Sempre a seguito di donazioni private in data 3 giugno 1973 venne inaugurato il nuovo Padiglione "C".

Con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 147/82/ ASS. del 1 aprile 1982 l'Istituzione assume la denominazione di "Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani" che torna più rispondente alla caratterizzazione che l'Ente ha assunto man mano nella realtà sociale attuale così come emerge anche dall'opinione corrente e dai modi di dire con cui da diversi operatori si fa riferimento funzionale all'Ente stesso. 05 gennaio 1985: data del decesso del benemerito Presidente Avv. Franco Bassani. Con testamento olografo, pubblicato in data 13/02/1985, l'Avv. Bassani dispone un legato a favore dell'Ente consistente nel 50% delle quote di due Società Immobiliari, riservando il diritto di usufrutto alla moglie Eugenia Scotti.

Dispose l'obbligo all'Ente Morale di procedere, entro 5 anni da quando avrà la piena proprietà dei beni, al completamento del Centro Residenziale per Anziani del Padiglione "C" e di un nuovo Padiglione "D" (struttura protetta), per cronici gravi o allettati; alloggio del Cappellano e per il corpo religioso e relativa Cappella, il tutto con relative opere edili e arredamento e per quant'altro fosse necessario ai Padiglioni "A,B,C" e "D".

A fine anni ottanta, la sig.ra Eugenia Scotti ved. Bassani, in considerazione della conosciuta e sofferta esigenza della fascia di cittadini che ricorrono al ricovero per i quali è richiesta una sempre maggiore disponibilità di posti per "non autosufficienti" , dispose una donazione a favore dell'Ente, al fine di provvedere al completamento della struttura destinata agli anziani non autosufficienti, dando consistenza alla lungimirante indicazione e volontà testamentaria del compianto marito Avv. Franco Bassani.

A seguito della munifica donazione della sig.ra Eugenia Scotti ved. Bassani, si diede inizio alla costruzione del Padiglione "D" ed al collegamento tra i Padd. "A/B" e "C/D", nonché a quant'altro necessario per il funzionamento dell'intera struttura, come da disposizioni testamentarie volute dall'Avv. Franco Bassani e sempre condivise dalla vedova sig.ra Eugenia Scotti.

Nel mese di novembre 2001 venne aperto il Padiglione "D".

Nel biennio 2002 -2003 l'avvenimento più significativo della vita dell'Ente è stato la costituzione dell'Associazione "Associazione Amici del Centro Anziani Menotti Bassani" per volontà prevalente dei cittadini lavenesi, finalizzata alla promozione dell'Ente.

Art. 1
- Denominazione e sede -

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione Ente Morale denominata "Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani ONLUS" con sede legale a Laveno Mombello, provincia di Varese in Via Avv. Franco Bassani n. 13.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2
- Scopi istituzionali -

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei seguenti settori:
 - a) assistenza sociale e sociosanitaria;
 - b) assistenza sanitaria;
 - c) beneficenza.

La Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza ed al mantenimento di persone anziane, inabili al lavoro o che, per ragioni personali o familiari, vengano a trovarsi nell'impossibilità di vivere da soli o presso la propria famiglia. Sono ammessi gli anziani provenienti da qualsiasi località. Gli anziani nati o residenti nel comune di Laveno Mombello, o nei comuni confinanti, da almeno tre anni consecutivi dalla data di presentazione della domanda, hanno la precedenza nell'assegnazione dei posti disponibili.

2. Nell'ambito di iniziative pubbliche o private la Fondazione potrà cooperare o dar luogo a convenzioni con istituzioni, soggetti del privato sociale e quanti operano con analoghi scopi.
3. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
4. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
5. La Fondazione, nello svolgimento della sua attività istituzionale, riconosce la funzione sociale del volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinamento nell'interesse dei propri utenti.
6. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

Art. 3
- Patrimonio -

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dagli inventari redatti rispettivamente in data 30/09/2003 e 27/10/2003, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 63 del 17/11/2003.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Art. 4
- Mezzi finanziari -

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali,
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
 - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5
- Organi-

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Revisore dei Conti;

Art. 6
- Presidente -

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice tra i suoi membri e resta in carica in corrispondenza al Consiglio che lo ha eletto.

Art. 7
- Compiti del Presidente -

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
 - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 8
- Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, compreso il Presidente, che sono nominati con le seguenti modalità:
 - n. 3 nominati dal Comune di Laveno Mombello;
 - n. 1 nominato dall'Ordinario diocesano dell' Arcidiocesi di Milano;
 - n. 2 nominati dall' "Associazione Amici del Centro Anziani Menotti Bassani";
 - n. 1 nominato dalla moglie del benemerito benefattore avv. Franco Bassani finché Ella rimarrà in vita, successivamente dalla famiglia del benefattore. Hanno diritto alla nomina i parenti in linea retta e collaterale, entro il sesto grado, che abbiano raggiunto la maggiore età. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di nomina, l'Ente comunica la cessazione della carica del membro uscente ai soggetti individuati a norma del comma precedente.

Il diritto di nomina si esercita mediante inoltro, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, di un atto redatto nelle forme dell'atto pubblico e sottoscritto dagli aventi diritto.

Qualora non perfezionata alla scadenza del termine di cui al precedente comma, la nomina viene compiuta nelle medesime forme entro i successivi trenta giorni dalla maggioranza degli aventi diritto, anche disgiuntamente.

Nel caso di estinzione della famiglia, la nomina del membro di sua spettanza sarà di competenza della Regione Lombardia.

2. Le funzioni del Consiglio di amministrazione sono gratuite. Qualora se ne ravvisi l'opportunità e la possibilità, il Consiglio stesso potrà deliberare l'entità di un gettone di presenza a titolo rimborso spese per ciascuno dei membri.
3. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere confermati senza limite di mandato.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Art. 9

- Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione -

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
2. Nell'eventuale periodo intercorrente tra la scadenza del Consiglio di Amministrazione e la sua ricostituzione, spetta al Consiglio di Amministrazione scaduto il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, fino al momento della costituzione del nuovo Consiglio, comunque non oltre trenta giorni.

Art. 10

- Decadenza e cessazione dei Consiglieri -

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.
4. Un Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive decade dalla carica. Decade, altresì, nel caso in cui vi sia conflitto di

interesse. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento di decadenza, può essere promosso dall'Autorità Tutoria competente. Con testualmente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, richiederà all'Organo competente, la sostituzione del membro decaduto.

Art. 11

- Adunanze del Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 2 Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, fumato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Presidente può invitare alle sedute dirigenti o soggetti utili al fine di favorire chiarimenti o comunicazioni relative ad argomenti da trattare.

Art. 12

- Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13

- Compiti del Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;

- b) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento generale di funzionamento della Fondazione;
- e) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- g) nomina il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio che assume anche la funzione di Segretario;
- h) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale;
- i) nomina il Vice Presidente;
- l) nomina il Revisore dei Conti.

Art. 14
- Revisore dei Conti -

1. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica quattro anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.
3. Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97.

Art. 15
- Esercizio finanziario -

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Ente è obbligato alla formazione del bilancio consuntivo annuale.

Art. 16
- Norme sull'estinzione -

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.
3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Art. 17
- Norme sulla devoluzione del patrimonio -

1. In caso di scioglimento, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 18
- Norme generali -

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

IL PRESIDENTE
F. to Gennaro Arioli

I CONSIGLIERI:

F.to Cocconi dott. Italo

F.to Gheller rag. Armando

F.to Parnisari Luigi

F.to Vertemati Don Giuseppe

F.to Vitali Mario

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F. to Giuseppe Rizzo

Il presente Statuto è stato approvato:

- con deliberazione n° 52 del 22/09/2003 del Consiglio di Amministrazione del Centro Residenziale per Anziani "Menotti Bassani";
- con Decreto della Giunta Regionale della Lombardia n° 7/15581 del 12/12/2003.